

RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA E DELLE PARTECIPAZIONI


Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 14/E del 27 aprile 2017

Con la Circolare n. 14/E del 27 aprile 2017, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni per le imprese che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio.

Come noto, si tratta di un istituto più volte introdotto dal legislatore con carattere temporaneo e facoltativo ed ora riproposto con la legge di stabilità 2017, con alcune novità.

La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2016, e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2015, appartenenti alla stessa categoria omogenea. Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (imposte sui redditi ed Irap) a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2019) tramite il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap nella misura:

- › del 16% per i beni ammortizzabili;
- › del 12% per quelli non ammortizzabili.



SCOMPUTO DELLE PERDITE NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO - RIDUZIONE IN DICHIARAZIONE DELLE PERDITE UTILIZZATE

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E del 28 aprile 2017.

Con la Circolare 15/E del 28 aprile 2017, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sulle nuove disposizioni, introdotte dall'art. 25 del D.Lgs. n. 158 del 2015, che disciplinano il computo in diminuzione delle perdite nei procedimenti di accertamento ordinario e con adesione e la riduzione in dichiarazione delle perdite scomputate in accertamento.

Come noto, con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2016, è stato approvato il nuovo Modello IPEA e, inoltre, sono stati individuati l'ambito di applicazione, i contenuti, le modalità e i termini di presentazione dell'istanza di computo in diminuzione delle perdite pregresse da parte del contribuente (si rinvia, al riguardo, alla nostra nota informativa n. 278 del 13 ottobre 2016).

Il nuovo procedimento di scomputo è applicabile con decorrenza dal 1° gennaio 2016, con riferimento ai periodi di imposta per i quali, alla predetta data, erano ancora pendenti i termini per l'accertamento.

IVA - PIANTE AROMATICHE - ALIQUOTA IVA AL 5%

Risoluzione n. 56/E dell'Agenzia delle Entrate del 3 maggio 2017

L'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 56/E del 3 maggio 2017, in risposta ad una consulenza giuridica, chiarisce la corretta aliquota IVA applicabile ad alcune confezioni di erbe aromatiche.

Secondo il parere dell'Amministrazione finanziaria, l'IVA al 5%, di cui al n. 1-bis) della Tabella A, Parte II-bis, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, si applica solo a confezioni contenenti esclusivamente le piante aromatiche espressamente e tassativamente indicate dalla norma. In tutti gli altri casi, indipendentemente dalla presenza prevalente di piante ad aliquota ridotta, se nella stessa confezione sono presenti anche altre erbe aromatiche, l'intera confezione sconta l'iva ordinaria, attualmente del 22%.



STUDI DI SETTORE - APPROVAZIONE DELLA REVISIONE CONGIUNTURALE PER IL PERIODO DI IMPOSTA 2016

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 maggio 2017

Con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 maggio 2017, stata approvata - per il periodo di imposta 2016 - la revisione congiunturale speciale degli studi di settore relativi alle attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio, al fine di tener conto degli effetti della crisi economica e dei mercati.

SISTEMA DELL'INVERSIONE CONTABILE ("REVERSE CHARGE") - CHIARIMENTI SULLA DISCIPLINA SANZIONATORIA A SEGUITO DELLE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.LGS. N. 158 DEL 2015

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 16/E dell'11 maggio 2017

Con la Circolare n. 16/E dell'11 maggio 2017, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sulla disciplina sanzionatoria del sistema dell'inversione contabile, alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 158 del 2015 - concernente disposizioni sulla revisione del sistema sanzionatorio – che ha modificato le sanzioni amministrative in materia di documentazione e registrazione delle operazioni IVA.

In particolare, la nuova disciplina ha esteso la sanzione ridotta, già prevista per le violazioni degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad IVA (nella misura dal 5% al 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati, ovvero da euro 250 ad euro 2.000 laddove la violazione non rilevi neppure ai fini della determinazione del reddito), anche alle medesime violazioni relative ad operazioni soggette all'inversione contabile.

Le nuove disposizioni sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2016, e trovano applicazione, per il principio del "favor rei", anche per le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015 per le quali non siano stati emessi atti che si sono resi "definitivi", anteriormente al 1° gennaio 2016.



PRESTAZIONI SANITARIE RESE ALL'INTERNO DELLE FARMACIE - REGIME IVA E OBBLIGHI DI CERTIFICAZIONE

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 60/E del 12 maggio 2017

Con la Risoluzione n. 60/E del 12 maggio 2017, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in materia di regime IVA e obblighi di certificazione con riferimento alle prestazioni sanitarie rese all'interno delle farmacie.

Nello specifico, rispondendo ad una richiesta di consulenza giuridica, l'Amministrazione finanziaria ha soffermato la propria attenzione sull'inquadramento del regime IVA applicabile e dell'obbligo di documentazione dei corrispettivi di alcune prestazioni erogabili direttamente dalle farmacie quali, ad esempio, le autoanalisi di prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo, quelle legate alla presenza in farmacia di altri operatori sociosanitari e la prenotazione telematica di prestazioni ambulatoriali.